



Esami di Stato a conclusione del I ciclo

Incontro informativo per genitori Le novità del Dlgs 62 e del DM 741/2017

Sala Montagner

LO SCRUTINIO DI AMMISSIONE

Per accedere allo scrutinio bisogna

1. aver frequentato almeno i $\frac{3}{4}$ dell'anno scolastico o trovarsi in una situazione di deroga :

«a. nel computo delle assenze totali **NON sono incluse quelle giustificate con regolare certificato medico né quelle dovute a malattie prolungate** parimenti certificate dal servizio sanitario nazionale;

b. ulteriori, eventuali deroghe potranno essere deliberate in presenza di situazioni di forte disagio familiare a carattere sociale, economico, culturale, note alla scuola e a sostegno delle quali, oltre alla costante presenza dei docenti e della dirigenza, vi siano eventualmente stati interventi dei servizi ULSS e/o dell'Ente Locale».

LO SCRUTINIO DI AMMISSIONE

Per accedere allo scrutinio bisogna

2. aver svolto le prove nazionali INVALSI che vertono su **italiano – matematica – inglese** e che sono svolte al *computer*.

Il risultato delle prove NON preclude l'accesso all'esame.

3. NON essere incorsi in sanzioni disciplinari che abbiano previsto la sospensione comminata dal Consiglio d'Istituto per gravissimi motivi (più di 15 giorni continuativi) - articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

VOTO DI AMMISSIONE

- ✓ Viene espresso in decimi, senza frazioni decimali
- ✓ È attribuito dal Consiglio di Classe che delibera collegialmente “sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa”
- ✓ Può essere “anche inferiore a sei decimi”.

DM 741/2017, art.2, co. 4

COMMISSIONE D'ESAME

- ✓ È composta da tutti i docenti delle classi terze
- ✓ È suddivisa in sottocommissioni (singole classi) le quali operano collegialmente
- ✓ È presieduta dal dirigente scolastico della scuola o da un docente collaboratore del Dirigente

PROVE D'ESAME

✓ **Tre scritti**

- prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni

✓ **Un colloquio pluridisciplinare**

DM 741/2017, art. 6, commi 2-3

VOTO CONCLUSIVO

1. si opera la media, senza alcun arrotondamento, dei quattro voti delle prove d'esame (3 prove scritte ed 1 orale);
2. si opera la media tra la media calcolata al punto 1. ed il voto di ammissione;
3. il voto finale deriva dall'arrotondamento al numero naturale superiore (se $>0,5$) o inferiore (se $<0,5$) del valore ottenuto della media al punto 2.

DM 741/2017, art. 13, commi 1-2

ESEMPIO

VOTO FINALE D'ESAME – [DM 741/2017 art. 13, cc. 1-2](#)

	Alberto	Chiara	Jean
1. Voto di ammissione	6	8	5
2. Scritto competenze italiano	7	9	6
3. Scritto competenze logico-matematiche	8	7	6
4. Scritto inglese + SPA/FRA	7	8	5
5. Colloquio	6	9	6
6. 1^ media tra 2.-3.-4.-5.	7	8,25	5,75
2^ media finale tra 1. e 6.	6,5	8,12	5,37
Voto finale	7	8	5 - N

Attenzione...

PROVA DIFFERENZIATA o EQUIVALENTE: per gli alunni certificati L. 104/1992, diversa da quella assegnata agli altri alunni della stessa classe. La prova differenziata può riguardare una o più prove scritte, compresa quella nazionale. La prova differenziata è lo sbocco finale del PEI.

PROVA DIVERSA: Non è né differenziata, né equipollente. La commissione può decidere di presentare **una prova diversa per tutti gli alunni di una determinata classe**, se durante l'anno ci sono state varie vicende che non hanno potuto far seguire la programmazione come per le altre terze.

Attenzione...

STRUMENTO COMPENSATIVO: SOLO alunni diagnosticati con DSA. Definisce la possibilità di usare uno strumento o accorgimenti che aiutino il candidato ad affrontare l'esame, nonostante il suo disturbo.

STRUMENTO DISPENSATIVO: SOLO gli alunni diagnosticati con DSA. Considerato un determinato disturbo, lo studente può essere dispensato da una certa prova. Per gli esami, **l'unica dispensa può riguardare solo la prova di lingua straniera e a determinate condizioni.**

STRUMENTO EQUIPOLLENTI: il termine riguarda sia gli alunni certificati L. 104/92, sia i non certificati. I candidati possono di affrontare le stesse prove degli altri, ma con diversi strumenti (ausili tecnici, ecc.). Esempio: se un candidato ha il braccio rotto, può dettare al commissario; oppure usa il computer per scrivere.

Alunni con DSA

Il candidato con DSA deve sostenere tutte le prove di esame scritte (tranne casi particolari per la lingua straniera) e il colloquio.

La commissione può però deliberare, su proposta del consiglio di classe,

- 1)** se prevedere tempi più lunghi per la prova scritta e di quanto (anche INVALSI, generalmente NON oltre i 30')
- 2)** se permettere al candidato di ricorrere a strumenti alternativi (esempio uso del computer per la scrittura)
- 3)** se adottare criteri di valutazione attenti più al contenuto che alla forma, sia per le prove scritte che per il colloquio.

In sede d'esame, NON si può ricorrere a strumenti dispensativi.

Se necessario, **la sottocommissione darà molto più valore alla prova orale** rispetto a quella scritta nel caso di disgrafia, quale esempio.

Gli strumenti di calcolo ammessi e gli ausili nelle prove di italiano/L2

ITALIANO: dizionario della lingua – dizionario dei sinonimi e dei contrari

LINGUE COMUNITARIE: dizionario bilingue

MATEMATICA: righello, squadra, compasso e goniometro, calcolatrice, tavole numeriche

Queste disposizioni possono non riguardare gli alunni con DSA, per i quali è previsto l'uso degli strumenti compensativi usati normalmente durante l'anno.

In bocca al lupo a tutti i ragazzi!